



AVVISO

 PER L'ADESIONE DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' CON SEDE NEL TERRITORIO DI S. STEFANO DI CAMASTRA ALLA PROCEDURA PREVISTA DALLE MISURE DI SOSTEGNO PREVISTE DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE SICILIA N. 124 DEL 28.03.2020 E DAL N. 304 DEL 04.04.2020 IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SOCIOASSISTENZIALE DOVUTA AL COVID-19



Associazione Italiana
Città della Ceramica

Al fine di dare attuazione al sistema di acquisizione mediante buoni spesa di generi alimentari e di prodotti di prima necessità destinati ai soggetti che si trovano in stato di necessità a causa delle misure adottate per contrastare la diffusione del virus Covid-19, ha necessità di acquisire l'adesione degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio dei suddetti prodotti presenti nel territorio comunale.

Con l'adesione l'esercente si impegna pertanto a:

- accettare i buoni spesa assegnati dal Comune al beneficiario individuato per l'acquisto di generi di prima necessità (generi alimentari, prodotti per l'igiene personale e della casa, farmaci, bombole di gas), sono esclusi gli alcolici di qualunque genere, i prodotti energizzanti e i cosmetici ;
- di applicare i normali prezzi al consumo comprese tutte le offerte periodicamente praticate;
- di essere disponibile ad effettuare, se richiesto, la consegna a domicilio dei beni acquistati senza alcuna aggiunta di costi;
- di mantenere l'adesione alla presente iniziativa fino alla conclusione dell'emergenza da COVID-19.

Il pagamento dei buoni spesa utilizzati presso ogni struttura avverrà con cadenza settimanale a presentazione di fattura elettronica e consegna dei buoni corrispondenti firmati dagli utilizzatori.

Gli esercizi commerciali interessati dovranno restituire il modulo di adesione allegato entro il

23 Aprile 2020

S.Stefano di Camastra, li 20.04.2020



IL SINDACO

Francesco Re

**Spett.le COMUNE
Di S.STEFANO DI CAMASTRA**

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PER L'ADESIONE DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' CON SEDE NEL TERRITORIO DI S.STEFANO DI CAMASTRA ALLA PROCEDURA PREVISTA DALLE MISURE DI SOSTEGNO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE SICILIA N. 124 DEL 28.03.2020 E DDG N. 304 DEL 04.04.2020 IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SOCIOASSISTENZIALE DOVUTA AL COVID-19

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ Via _____ n. _____
rappresentante legale dell'esercizio commerciale: _____
con sede legale in S.Stefano di Camastra Via _____ n. _____
Tel n. _____ Cell. n. _____ e-mail: _____

D I C H I A R A

ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse di cui in oggetto, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- Di voler aderire all'attuazione delle misure di sostegno promosse dalla Regione Sicilia in relazione all'emergenza socio assistenziale dovuta al COVID-19;
- Di applicare i normali prezzi al consumo comprese tutte le offerte periodicamente praticate;
- Di essere disponibile ad effettuare, se richiesto, alla consegna a domicilio dei beni acquistati senza alcuna aggiunta di costi;
- Di non rientrare in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. N. 50 /2016 e s.m.i.
- Di non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti.

(luogo e data)

(sottoscrizione del rappresentante)

Alla dichiarazione deve essere unita copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

SCHEMA DI CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE DI BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DI TERZI BENEFICIARI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEI BUONI SPESA ASSEGNATI A TITOLO DI MISURA DI SOSTEGNO ALIMENTARE AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28.03.2020.

L'anno duemilaventi il giorno _____ del mese di _____ si stipula il presente accordo di collaborazione:

TRA

Il Comune di S.Stefano di Camastra con sede in Via Luigi Famularo , 35, C.F. 85000260837 - P.Iva 00532860830, in persona della D.ssa Grazia Lombardo , la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa Socio Culturale denominato "Ente";

E

L'esercizio commerciale _____, con sede _____, via _____, CF/ PI _____, nella persona di _____ che interviene al presente atto in qualità di _____, denominato "Esercente"

Premesso che con DDG N. 304 del 04.04.2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Sicilia Dipartimento sono state ripartite ai Comuni le risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare anche attraverso l'adozione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso gli esercizi commerciali a favore di individui e nuclei familiari in particolari condizioni di disagio economico;

Visto l'avviso pubblico del _____ per la manifestazione di interesse rivolto ad operatori economici interessati alla fornitura di prodotti alimentari e di prima necessità tramite buoni spesa in favore di soggetti economicamente svantaggiati;

Ritenuto di dover disciplinare le modalità di consegna dei generi alimentari di prima necessità nonché le modalità di accettazione e rendicontazione da parte dell'esercente dei buoni spesa consegnati ai singoli beneficiari, anche al fine del pagamento del corrispettivo;

Ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

Il presente accordo di collaborazione ha per oggetto la gestione della procedura per la concessione a favore dei nuclei familiari destinatari dell'aiuto alimentare e di prima necessità, attraverso i buoni spesa emessi dal comune di S.Stefano di Camastra su apposito supporto cartaceo, a titolo di contributo socio assistenziale . L'esercente si impegna ed obbliga a somministrare, in nome e per conto del Comune di S.Stefano di Camastra , i generi alimentari e i prodotti di prima necessità oggetto dell'autorizzazione commerciale di cui è titolare, direttamente a favore dei soggetti a cui sono stati concessi i buoni spesa, fino alla concorrenza dell'importo del valore facciale di questi ultimi. Il Comune di S.Stefano di Camastra si obbliga a rimborsare il valore di tali buoni, a seguito della presentazione della documentazione di cui al successivo art. 4. Le parti si danno atto che il Comune non assume alcuna obbligazione per il pagamento di beni ceduti dall'operatore economico per importi superiori al valore del buono spesa. Il valore del presente atto non è puntualmente determinato, non potendo il Comune né individuare i generi alimentari e di prima necessità oggetto della somministrazione periodica né garantire che i buoni spesa consegnati vengano utilizzati nell'esercizio commerciale del sottoscrittore, essendo tali decisioni rimesse alla libera determinazione dei beneficiari.

Art. 2 CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA

Il buono spesa è un documento di legittimazione cartaceo personalizzato del valore nominale di € 5,00 (euro cinque/00) attraverso il quale il Comune autorizza i terzi beneficiari a ritirare i beni alimentari o di prima necessità oggetto del contratto. I buoni spesa sono cumulabili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a eventuali resti in denaro. Ove l'importo dell'acquisto effettuato dal beneficiario sia superiore al valore nominale del buono spesa, questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante all'esercente. I buoni spesa non sono cedibili, non possono essere commercializzati e possono essere utilizzati solamente dal beneficiario. Il loro utilizzo risulta, altresì, dall'apposizione del timbro e firma dell'esercente da questi apposto sul buono spesa a comprova di erogata avvenuta cessione dei beni alimentari o di prima necessità, nonché della firma del beneficiario. L'esercente garantisce la spendibilità dei buoni spesa anche per i prodotti in offerta e cd. sottocosto.

ART. 3 BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

1. prodotti alimentari e bevande analcoliche, ad esclusione di alcolici (vino, birra e super alcolici vari), bevande energizzanti;
2. prodotti per la pulizia della casa;
3. prodotti per l'igiene personale;
4. farmaci
5. bombole gas

È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 4 MODALITA' DI GESTIONE CONTABILE E FISCALE DEL BUONO SPESA. RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

L'esercente all'atto della cessione dei beni trattiene il buono spesa con allegato i documenti giustificativi nel rispetto della normativa fiscale applicabile. Ogni 15 giorni l'esercente trasmette al Comune la richiesta di pagamento dei buoni cartacei acquisiti, emettendo una fattura fuori campo iva per un importo pari al valore dei buoni rendicontati e dei documenti giustificativi emessi al momento della cessione dei beni. Nella fattura elettronica è indicato il codice univoco UFW104; non deve essere valorizzato il campo CIG in quanto si è fuori dall'applicazione del codice dei contratti di cui al d.lgs. 50/2016 e dell'art. 3 delle legge n. 136/2010, in quanto la sostanza dell'operazione consiste nella concessione di un contributo assistenziale ai beneficiari, incorporato nel valore nominale del buono spesa che il Comune si impegna a pagare direttamente. Contestualmente all'emissione della fattura elettronica, l'esercente consegna all'ufficio Servizi Sociali i buoni spesa firmati dal beneficiario dal valore corrispondente alla fattura emessa.

ART. 5 OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE

L'esercente sottoscrivendo il presente atto dichiara, ad ogni effetto di legge: - di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell'art. 80 del d.lgs 50 del 18.04.2016 e s.m.i. - di non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs 159/2011. - di essere in regola con le norme sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale; - di trovarsi in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti

ART. 6 DURATA

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e fino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica in corso. La somministrazione periodica dei beni si intende eseguita laddove prima della scadenza del presente accordo vengono forniti beni in quantità pari al valore dei buoni spesa concessi dal Comune. Il presente contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento per: - 1) inosservanza e violazione degli obblighi derivanti dalla stessa; - 2) cessazione dell'attività. Ciascuna delle parti potrà recedere anticipatamente; in tal caso, tale volontà dovrà essere comunicata con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni lavorativi.

ART. 7 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Comune si impegna ad effettuare il pagamento delle somme di cui al presente atto mediante accredito sul conto corrente codice IBAN _____ intestato a _____, indicato dall'esercente e sul quale dichiara che sono autorizzati ad effettuare operazioni i seguenti soggetti _____

ART. 8 RISERVATEZZA DEI DATI

Con la sottoscrizione del presente contratto l'esercente, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi delle norme vigenti.

ART. 9 CONTROLLI

L'Ente effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nel presente schema di contratto, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 3, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 10 FORMALITA'

Il presente schema di contratto è redatto sotto forma di scrittura privata, con obbligo di registrazione in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione restano in capo alla parte che intenderà procedervi.

ART. 11 FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Patti.

ART. 12 RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili.

Letto, approvato, sottoscritto

Per l'ENTE _____

Per l'ESERCENTE _____